

Avv. Guido Martinelli  
*Professore a contratto di "Legislazione sportiva"*  
*Università Ferrara*  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

*Consulente*  
Avv. Luca Di Nella  
*Professore Ordinario di "Diritto Privato"*  
*Università Parma*

Bologna, li 07/12/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

## **CIRCOLARE 23/A**

### **OGGETTO: Chiarimenti in merito a problematiche sulla necessità di ripresentazione del modello EAS**

Le associazioni che hanno già comunicato per altra via all'Agenzia delle Entrate la variazione dei dati relativi al legale rappresentante o all'ente, non sono tenute a presentare nuovamente il Modello EAS.

È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010 che affronta il problema della sussistenza o meno dell'obbligo di ripresentazione del Modello EAS di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti relativi agli enti associativi nell'ipotesi di variazione dei soli dati relativi all'ente o al suo rappresentante legale.

La risoluzione ribadisce la finalità di monitoraggio della incombenza in questione e ricorda che, ad eccezione di alcuni dati espressamente segnalati nelle istruzioni di compilazione del Modello stesso, questo **deve essere nuovamente ripresentato entro 31 marzo dell'anno successivo nel caso in cui i dati e le notizie rilevati ai fini fiscali subissero delle variazioni.**

Confermando l'opportunità di evitare inutili duplicazioni di comunicazioni in caso di informazioni già in possesso dell'Amministrazione, in conformità a quanto disposto in proposito dallo Statuto del Contribuente, l'Agenzia specifica adesso che, **la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all'ente attraverso la presentazione di un nuovo Modello EAS non è necessaria ove l'anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria in quanto già comunicati in ottemperanza ad altre disposizioni** ( es. per i soggetti titolari di partita Iva all'art. 35, comma 3, DPR 633/72 è previsto l'obbligo di

comunicazione della variazione di questi dati entro 30 gg dall'avvenuto mutamento).

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli  
